



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ CAPPELLI PAOLA Presidente

☐ LUNERTI FRANCO Relatore

☐ AURIEMMA SERGIO Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5555/12
depositato il 23/10/2012

- avverso la sentenza n. 65/4/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

contronparte:

difeso da:

DOTT. PERUGIA STEFANO

V'

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCG030100662/2009 IVA-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 5555/12

UDIENZA DEL

09/04/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

4432/38/14

PRONUNCIATA IL:

9/4/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3/7/14

Il Segretario

Cariello

FATTO

Il ricorre contro accertamento IRES IRAP ed IVA 2005 emesso sulla base di verifica condotta nei confronti della società da cui emergeva che la ditta stessa insieme ad altre di poneva come cartiera nell'ambito di frodi carosello nel settore della commercializzazione di autovetture. Contesta la società ricorrente sia l'esistenza della frode carosello sia la propria estraneità alla stessa avendo intrattenuto con la società normali rapporti commerciali non sussistendo quindi nella specie le condizioni ritenute dall'Ufficio riguardi all'inesistenza di una "incolpevole ignoranza" rispetto al meccanismo posto in essere dal proprio fornitore.

La Commissione tributaria provinciale di ROMA ha accolto il ricorso ritenendo non provato il meccanismo di interposizione sulla base del quale l'Ufficio aveva emesso gli accertamenti.

Propone appello la Direzione provinciale 2 di ROMA dell'agenzia delle entrate insistendo sull'esistenza delle circostanze provanti l'interposizione e la conseguente frode carosello e la consapevole partecipazione alla stessa della società accertata sostenendo la corretta motivazione degli avvisi di accertamento e la correttezza della ricostruzione effettuata; conclude quindi per la conferma integrale degli accertamenti chiedendo la riforma in tal senso delle sentenze impugnate.

Si costituisce nel giudizio di appello la I sostenendo la propria estraneità al meccanismo posto in essere dal proprio fornitore avendo per la sua parte con questi posto in essere normali ed effettive operazioni commerciali regolarmente fatturate. Chiede quindi la conferma delle sentenze di primo grado.

DIRITTO

Per la soluzione della controversia devono essere esaminate le questioni relative alle specie definite come "frode carosello" quanto alla ripartizione dell'onere probatorio in materia.

Nella specie l'accertamento impugnato trae origine dalla segnalazione derivante dall'effettuazione di attività ispettiva nei confronti di soggetto fornitore dell'appellata che pertanto veniva individuata tra i soggetti coinvolti in un articolato meccanismo fraudolento nel settore del commercio di automobili noto comunemente come frode carosello.

Con tale termine si definiscono quelle situazioni che si concretizzano nella reiterata emissione di fatture per operazioni (soggettivamente o oggettivamente) inesistenti da parte di soggetti residenti negli stati membri dell'Unione Europea finalizzata alla creazione di un fittizio diritto alla detrazione dell'IVA ovvero alla richiesta di rimborsi IVA.

Lo schema classico della frode carosello vede la necessaria presenza di almeno tre soggetti: A) il fornitore comunitario; B) l'acquirente comunitario – cedente nazionale; C) il cessionario nazionale. Il soggetto A e quello C sono soggetti passivi dell'IVA nei rispettivi Paesi di appartenenza e sono i

reali attori della cessione merce sottoposta a d imposizione; il soggetto B è un soggetto interposto che simula l'acquisto del bene dal cedente comunitario e la successiva vendita all'acquirente nazionale.

Il perno fraudolento dell'operazione è rinvenibile nella figura del acquirente interposto che partecipa solo cartolarmente all'operazione e non versa l'imposta addebitata fittiziamente all'acquirente nazionale che invece la porta in detrazione. Il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall'art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l'IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell'intera documentazione contabile, sembrano perfettamente regolari.

Si deve infatti intendere, interpretando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, che l'acquisto - apparentemente effettivo, contabilmente e fiscalmente regolare - compiuto da un'impresa, ultima beneficiaria di una filiera di società appositamente costituita per "regolarizzare" (i.e. rendere apparentemente regolari) una serie di operazioni in evasione o elusione dell'IVA, realizzi esso stesso la comune intenzione fraudolenta dell'intero meccanismo, creato proprio in vista di questo risultato finale; e che pertanto l'IVA, in tal caso, non è detraibile dal beneficiario finale dell'intero apparato fraudolento, anche se le fatture e l'intera documentazione contabile relative alle operazioni commerciali da lui effettivamente compiute sembrano perfettamente regolari.

È vero, infatti, che in una catena di cessioni soggette ad IVA, poste in essere successivamente da diversi operatori, quelle che soddisfano i criteri obiettivi sui quali è fondata la detraibilità dell'imposta non sono pregiudicate dal fatto che una delle operazioni, precedente o successiva, compresa nella catena, sia viziata da frode all'IVA, senza che il soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere (CGE, sent. C-354/03 del 12.1.2006). Ma il meccanismo fraudolento, cui si riferisce la presente causa, appartenente al genere delle cosiddette frodi carosello, essenzialmente fondate sul mancato versamento dell'IVA incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l'interposizione, come nel caso, di una o più società filtro suppone, per sua natura e per gli scopi che si propone, la piena conoscenza della frode e la piena partecipazione del beneficiario finale all'accordo simulatorio.

In simile ipotesi, è imperativo il richiamo all'art. 17 della Direttiva CEE n. 388/77, del 17 maggio 1977, ove si afferma il principio d'indetraibilità dell'IVA assolta in corrispondenza di

comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale e autonoma ragione economica giustificatrice della catena di cessioni successive. Nello stesso senso, CGE C-419/02 del 21.2.2006 e Cass. n. 10352/2006, in quanto, secondo un principio generale non scritto (ora anche positivamente fissato nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 21 bis), vigente nell'ordinamento, il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo di strumenti giuridici privi di ragioni economicamente apprezzabili e diretti unicamente a conseguire tali indebiti vantaggi (cfr Cass. S.U. n. 30057/2008).

Nel quadro delle frodi carosello, spetta al Fisco dimostrare il coinvolgimento del cessionario nell'ambito delle circostanze incriminate; peraltro, l'amministrazione finanziaria può fornire tale prova mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr Cass. 28 marzo 2013 n. 7900). Secondo la suprema Corte, infatti, innanzitutto l'amministrazione finanziaria deve poter provare l'esistenza di un comportamento fraudolento da parte del cedente (detta "cartiera") preordinato al conseguimento di un utile e, soprattutto, deve poter poi dimostrare la connivenza nella frode da parte del cessionario. Tale prova non dovrà essere necessariamente certa, ma ben potrà basarsi su presunzioni semplici, purché dotate del requisito della gravità, della precisione e della concordanza. In buona sostanza, il Fisco deve portare in evidenza elementi e fatti che dimostrino come con il semplice buon senso un qualsiasi imprenditore avveduto, cessionario di beni o servizi, si sarebbe potuto rendere conto della inesistenza sostanziale della controparte; concludendo così che l'onere di provare la connivenza tra cedente e cessionario in un quadro fraudolento spetta sostanzialmente all'amministrazione finanziaria.

Nella specie nessuna concreta prova è stata fornita dall'Ufficio circa la partecipazione dell'appellata al meccanismo fraudolento come peraltro già ritenuto dai giudici di prime cure la cui pronuncia merita quindi piena conferma.

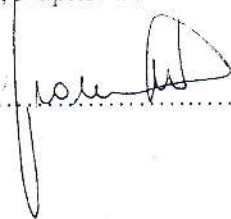
La complessità e peculiarità della materia costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q. M.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, 9 aprile 2014

IL RELATORE.....



IL PRESIDENTE.....



www.commercialistatelematico.com